

**A) PROCEDURE PER PIANO E/O PROGRAMMA DI COMPETENZA REGIONALE**

1. La struttura competente per la redazione del Piano e/o Programma, redige un documento preliminare in cui sono fissati gli obiettivi generali che il Piano e/o Programma intende perseguire, una relazione ambientale nonché l'elenco degli enti interessati all'adozione del Piano, delle altre Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica, delle Associazioni ambientaliste individuate secondo quanto stabilito dalla Legge 349/86 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle associazioni di categoria eventualmente interessate all'adozione del Piano e/o Programma.
2. Tale documento preliminare è sottoposto ad un primo parere da parte della Commissione Regionale per la VAS, che si avvale del supporto e dell'istruttoria svolta dalla Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti di concerto con la Direzione competente per materia. Tale parere è volto ad una preliminare verifica in merito alla compatibilità degli obiettivi del piano e/o programma con la sostenibilità ambientale dello stesso in armonia con le finalità perseguite con la Direttiva CE/42/2001.
3. Il documento preliminare del Piano e/o Programma e la relazione ambientale, munito del parere della Commissione Regionale per la VAS, viene sottoposto alla Giunta Regionale per l'adozione delle linee guida.
4. Una volta approvato il documento preliminare ed il parere, la Struttura competente alla predisposizione del Piano e/o Programma, provvede alla redazione del Piano e del Rapporto Ambientale. Al rapporto Ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica del Piano e/o Programma e degli altri dati ed informazioni contenuti nel Rapporto Ambientale secondo quanto richiesto dall'art. 5 della Direttiva CE/42/2001. La Giunta Regionale provvede all'adozione del Piano e/o Programma munito del Rapporto Ambientale .
5. A seguito di detta adozione, il Piano e/o Programma e il Rapporto Ambientale, sono inviati alle altre Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica. Del pari, il Piano e/o Programma e il Rapporto Ambientale sono pubblicati con le modalità previste dalle leggi di settore per i singoli Piani e/o Programmi tenendo presente che, in ogni caso, devono essere depositati, per le necessarie consultazioni, tanto il Piano quanto il Rapporto Ambientale, presso l'Amministrazione Regionale e presso le Amministrazioni Provinciali eventualmente coinvolte dal Piano e/o Programma e che dell'avvenuto deposito del Piano e/o Programma e del Rapporto Ambientale deve essere data notizia mediante pubblicazione in almeno due quotidiani a livello nazionale e due a livello regionale. Il deposito deve durare almeno 30 giorni dalla pubblicazione per la consultazione da parte di chiunque ne abbia interesse e dalla scadenza del termine per la pubblicazione è riconosciuto un termine di 30 giorni perchè possano essere presentate osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse al Piano e/o Programma. Qualora il Piano e/o Programma produca effetti significativi sull'ambiente di Regione finitima e/o di

altro Stato membro CE, il Piano e/o il Programma e il Rapporto Ambientale vengono trasmessi, così come previsto dall'art. 7 della Direttiva CE/42/2001, alla Regione finitima e/o all'altro Stato membro interessato per l'eventuale parere secondo quanto stabilito nel citato articolo.

6. Il Piano e/o Programma, il Rapporto Ambientale, le osservazioni presentate e le eventuali consultazioni di Regioni finitime e/o di altri Stati membri, sono esaminate dalla Commissione Regionale per la VAS, che si esprime con proprio parere, avvalendosi del supporto e dell'attività istruttoria della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti previo esame delle osservazioni da parte della Struttura competente per materia
7. La Giunta Regionale, sulla base del parere espresso dalla Commissione Regionale per la VAS, procede alla trasmissione del Piano e/o Programma e del Rapporto Ambientale esprimendosi anche sulle osservazioni presentate, al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione nei termini fissati dalla relativa procedura di Piano e/o programma. Dell'avvenuta approvazione viene garantita la più ampia informazione come previsto dall'art. 9 della Direttiva CE/42/2001.
8. Ai sensi, infine, dell'art. 10 della Direttiva CE/42/2001, il Piano e/o Programma deve prevedere al suo interno le modalità di attuazione del monitoraggio tenendo presente che in ogni caso deve essere assicurato il controllo sugli effetti ambientali significativi che derivano dall'attuazione del Piano e/o Programma stesso.